



CORSO PER GIOVANI MEDICI

Ordine dei Medici
Monza e Brianza

Maggio 2026

Fiscalità del Medico

Aspetti pratici e aggiornamenti
normativi 2025–2026

Relatori

Luigi Porta

Ragioniere Commercialista – Revisore Legale

Alberto Angelino

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Agenda del corso

Struttura e argomenti trattati

01

Il medico e il Fisco

Inquadramento fiscale · professione protetta · reddito autonomo (artt. 53–54 TUIR)

02

Come svolgere la professione

Dipendente · Libero professionista · doppia veste · caratteristiche di ciascun rapporto

03

Partita IVA e codici ATECO

Apertura · modello AA9/12 · codici sanitari · principio di cassa vs competenza

04

Regimi fiscali

Ordinario · Semplificato · Forfettario: requisiti, soglie, calcolo, vantaggi e svantaggi 2026

05

Fatturazione e adempimenti

E-fattura · sistema misto · Tessera Sanitaria · IVA esente · bollo · novità 2026

06

Imposte e contributi

IRPEF scaglioni · IRAP · ENPAM · Gestione Separata · scadenze e acconti 2026

01 Il Medico e il Fisco

Inquadramento fiscale dell'attività medica

Quando scatta l'obbligo di Partita IVA?

Il carattere dell'abitualità

L'obbligo di apertura Partita IVA subentra in funzione del carattere di ABITUALITÀ con cui viene svolta una determinata attività. Chiunque eserciti un'attività economica abituale e continuativa – anche se non esclusiva – come libero professionista, imprenditore o artigiano, è soggetto all'obbligo di apertura della P.IVA.

L'attività del Medico è un'attività professionale (Art. 53–54 TUIR)

Art. 53 TUIR – Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c).

Tre caratteristiche distintive dell'attività professionale medica:

Carattere intellettuale

L'uso prevalente di intelligenza e cultura rispetto all'eventuale impiego di lavoro manuale

Discrezionalità

Il medico esegue il lavoro come meglio crede; autonomia nell'esecuzione della prestazione

Professione protetta

Richiede iscrizione obbligatoria all'Ordine dei Medici per poter essere legalmente esercitata

Art. 54 TUIR – Determinazione del reddito

Principio di cassa e deducibilità spese

Art. 54 TUIR – Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Regola chiave: principio di CASSA

I compensi rilevano nell'anno in cui vengono effettivamente incassati (non quando maturano). Le spese rilevano nell'anno in cui vengono effettivamente pagate. Questo è il principio opposto alla competenza che vale per le imprese.

Principali spese deducibili dal reddito professionale:



Beni strumentali:

Ammortizzabili o deducibili se costo unitario \leq € 516. Beni promiscui: 50%



Immobili:

100% per utilizzo ambulatorio per esempio



Autovetture:

Spese deducibili al 20%



Compensi collaboratori:

100% deducibili se regolarmente corrisposti e documentati con contratto



Spese generali:

Cancelleria, telefono, assicurazioni professionali, aggiornamento professionale



Plusvalenze beni str.:

Concorrono al reddito se realizzate per cessione onerosa, risarcimento o destinazione personale

Come svolgere la professione medica

Le tre modalità operative e le loro caratteristiche



Libero Professionista

- Apertura Partita IVA obbligatoria
- Reddito : compensi meno spese deducibili
- Principio di cassa per ricavi e costi
- Pagamento imposte in autonomia (IRPEF + Addizionali)
- Contributi ENPAM (quota fissa + quota variabile)
- Piena autonomia gestionale e organizzativa



Lavoratore Dipendente

- Struttura pubblica (SSN) o privata (clinica, laboratorio)
- Reddito già netto: nessuna deduzione di costi
- Imposte trattenute direttamente in busta paga
- Subordinazione all'altrui iniziativa imprenditoriale
- Obbligo di orario e luogo di lavoro determinati
- Nessun rischio economico per il lavoratore



Doppia Veste (mista)

- Es: dipendente ospedale + studio privato
- Es: Direttore Sanitario libero prof. + attività propria
- Gestione separata per ogni tipo di reddito (INPS + Enpam)
- Cumulabilità di reddito lavoro dipendente + autonomo
- Attenzione alle incompatibilità previste dal CCNL
- Verifica regime forfettario: limite reddito dip. ≤ € 30.000

Caratteristiche del Lavoro Dipendente

Confronto con il lavoro autonomo

Il lavoro dipendente si distingue per cinque elementi fondamentali:

1	Subordinazione:	Il lavoratore è soggetto alle direttive e al controllo del datore di lavoro. Non può organizzare autonomamente il proprio lavoro, i tempi e i metodi di esecuzione.
2	Continuità della prestazione:	La prestazione ha ad oggetto un'attività continuativa e non il compimento di un singolo atto. Il dipendente si obbliga a prestare la propria attività lavorativa nel tempo.
3	Luogo e orario determinati:	Il lavoratore è tenuto a svolgere l'attività in un luogo e in un orario stabiliti dal datore di lavoro, con margini di flessibilità più o meno ampi ma comunque determinati.
4	Retribuzione fissa:	La retribuzione è prefissata e non dipende dall'andamento dell'attività aziendale. Il lavoratore dipendente non sopporta alcun rischio economico d'impresa.
5	Reddito lordo – no deduzione costi:	A differenza del lavoro autonomo, il reddito da lavoro dipendente è determinato in modo lordo: non è ammessa la deduzione di costi funzionali allo svolgimento dell'attività (es. benzina, abbonamenti, strumenti). Le imposte vengono direttamente trattenute in busta paga dal datore di lavoro (sostituto d'imposta).

02 Partita IVA e Codici ATECO

Apertura, adempimenti, classificazione delle attività sanitarie

Apertura Partita IVA – Adempimenti

Agenzia delle Entrate: modello AA9/12

Per richiedere la Partita IVA è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate il modello AA9/12. La presentazione può avvenire: direttamente allo sportello dell'ufficio locale, tramite invio telematico da parte del commercialista, oppure autonomamente tramite il portale FiscoOnLine.

Il modello deve contenere:

Dati anagrafici

Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale del richiedente

Domicilio fiscale

Indirizzo dove il professionista esercita prevalentemente l'attività

Codice ATECO

Codice che identifica la tipologia di attività svolta (es. 86.22.09)

Luogo esercizio

Indirizzo dello studio o dell'ambulatorio dove si opera

Data inizio attività

Giorno dal quale si intende iniziare l'esercizio dell'attività professionale

Regime contabile

Indicazione del regime scelto: ordinario, semplificato o forfettario

Codici ATECO per le attività sanitarie

Da indicare obbligatoriamente in fase di apertura P.IVA

Il codice ATECO identifica il campo d'attività del contribuente e determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario.

86.21.00	Attività dei Medici convenzionati con il SSN	★ Da usare dopo la convenzione con ATS
86.22.01	Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi	
86.22.02	Ambulatori e poliambulatori del SSN	
86.22.03	Attività dei centri di radioterapia	
86.22.04	Attività dei centri di dialisi	
86.22.05	Studi di omeopatia e di agopuntura	
86.22.06	Centri di medicina estetica	
86.22.09	Altri studi medici specialistici e poliambulatori	★ Il più utilizzato
86.23.00	Attività degli studi odontoiatrici	

I Regimi Fiscali

Ordinario · Semplificato · Forfettario — aggiornamenti 2025–2026

I regimi contabili disponibili

La scelta dipende dal volume d'affari e dalla situazione personale

Il professionista dovrà optare per un regime contabile. La scelta tra regime ordinario e semplificato dipende dal volume di affari: oltre € 500.000 il regime ordinario è obbligatorio.

FORFETTARIO

Soglia ricavi

Ricavi \leq € 85.000


Imposte

5% o 15% (sostitutiva)

IVA

Non applicata/indetraibile

Contabilità

 Ideale per chi inizia · max semplificazione

SEMPLIFICATO

Soglia ricavi

Ricavi \leq € 500.000

Imposte

IRPEF per scaglioni

IVA

Detraibile – liquidazioni periodiche

Contabilità

 Buon compromesso costo/complessità

ORDINARIO

Soglia ricavi

Oltre € 500.000 (obbl.)

Imposte

IRPEF per scaglioni + IRAP

IVA

Detraibile – liquidazioni periodiche

Contabilità

 Max dettaglio – costo contabile maggiore

Regime Forfettario – Requisiti di accesso

2026

Legge 190/2014 e successive modificazioni

CONDIZIONI per l'accesso e il mantenimento:



Ricavi/compensi anno prec. \leq € 85.000

Ragguagliati ad anno in caso di inizio attività infrannuale (es. inizio 01/07 \rightarrow limite € 42.500)



Redditi da lavoro dipendente \leq € 30.000

Nell'anno precedente. Non si applica se il rapporto di lavoro è cessato



Spese per lavoro dipendente \leq € 20.000

Include collaboratori, associati in partecipazione, lavoro accessorio



No partecipazioni in soc. di persone/imprese familiari

Sono escluse le partecipazioni in SNC, SAS e imprese familiari nell'anno di applicazione



No controllo di SRL con attività connesse

Esclusione se si detiene controllo di SRL che esercita attività direttamente o indirettamente connessa



No regimi IVA speciali

Tabaccai, vendita sali e tabacchi, intrattenimento, agriturismo: esclusi dal forfettario

Calcolo del reddito – Regime Forfettario

Coefficiente di redditività e imposta sostitutiva

Il reddito imponibile NON è calcolato come differenza tra ricavi e costi effettivi, ma forfettariamente, applicando un coefficiente di redditività stabilito per codice ATECO. Per i medici il coefficiente è del 78%.

Formula: Reddito imponibile = (Ricavi × 78%) – Contributi previdenziali obbligatori (ENPAM)

Esempio pratico – aliquota 5% (start-up, primi 5 anni):

Ricavi percepiti nell'anno	€ 24.000,00
Base imponibile (€ 24.000 × 78%)	€ 18.720,00
Deduzione contributi ENPAM (esempio semplificato)	– € 3.000,00
Reddito netto imponibile	€ 15.720,00
Imposta sostitutiva dovuta (5% × € 15.720)	€ 786,00
Totale onere fiscale/previdenziale (€ 786 + € 3.000)	€ 3.786,00
Incidenza percentuale sui ricavi totali	15,78%

Contributi previdenziali: Si deducono dal reddito lordo forfettario prima del calcolo dell'imposta. Non sono portati a credito o detrazione ma in deduzione diretta.

Aliquota agevolata al 5% – Condizioni

Valida per i primi 5 anni dall'avvio di una nuova attività

L'aliquota ridotta al 5% si applica quando l'attività è considerata «nuova». Occorre rispettare tutte e tre le seguenti condizioni:

1

Nessuna attività negli ultimi 3 anni

Nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Il triennio decorre dalla data di effettivo inizio dell'attività precedente.

2

Attività veramente nuova – no prosecuzione

La nuova attività non deve costituire la mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo. Eccezione: è ammessa se la precedente attività costituiva il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.

3

Nessuna continuità di fatto con attività precedente

C'è mera prosecuzione – con conseguente esclusione dall'aliquota al 5% – quando la nuova attività viene esercitata negli stessi locali, con le stesse attrezzature, o servendo la medesima clientela del precedente datore di lavoro. La finalità è antielusiva.

Regime Forfettario – Vantaggi e svantaggi

Aggiornamenti 2024–2026 in evidenza

VANTAGGI – Semplificazioni

- Imposta sostitutiva unica:**
5% o 15% – nessuna IRPEF progressiva, nessuna addizionale
- Esonero scritture contabili:**
Sia ai fini IVA che reddituali – riduzione costo commercialista
- No IVA sulle operazioni attive:**
L'IVA non è addebitata al cliente né versata allo Stato
- No ritenuta d'acconto:**
Nessuna ritenuta sulle parcelle emesse, né qualifica di sostituto d'imposta
- No ISA (ex studi di settore):**
Esonero dagli indici sintetici di affidabilità fiscale
- E-fattura obbligatoria dal 2024:**
Ma prestazioni sanitarie a privati: divieto e-fattura ancora in vigore

SVANTAGGI – Attenzione

- Costi reali > 22%:**
Se si sostengono spese superiori alla quota forfettaria (22%) non si porta a deduzione l'eccedenza
- No detrazioni familiari:**
Con soli redditi forfettari non si beneficia delle detrazioni per coniuge e figli a carico
- No spese sanitarie:**
Le spese mediche detraibili al 19% non abbattano l'imposta sostitutiva
- No bonus edilizi:**
Ristrutturazioni, ecobonus, superbonus: nessun recupero di imposta
- IVA indetraibile su acquisti:**
L'IVA pagata ai fornitori diventa un costo definitivo
- No perdite fiscali:**
I contribuenti forfettari non possono generare perdite (solo compensare pregresse)

04 Fatturazione e Adempimenti

E-fattura · Tessera Sanitaria · IVA esente · Bollo

FORMAT FATTURA — Soggetto in Regime Forfettario

Prestazione sanitaria esente IVA · Art. 10 DPR 633/72 · Fattura cartacea

FATTURA n. 001/2026

Data: 15/07/2026

Pagamento: Bonifico bancario – entro 30 gg

DATI EMITTENTE

Dott. Mario Rossi

Medico Specialista in Cardiologia

Via Manzoni 5 – 20900 Monza (MB)

C.F.: RSSMRA92D15H501Z

P.IVA: 12345678901

Tel.: 039 123456 – mario.rossi@email.it

DATI CLIENTE / PAZIENTE

Sig.ra Giulia Bianchi

Via Roma 33 – 20052 Monza (MB)

C.F.: BNCGLI85M45F205X

Descrizione prestazione	Quantità	Importo	IVA
Visita cardiologica specialistica	1	€ 120,00	Non Soggetto
Elettrocardiogramma (ECG)	1	€ 50,00	Non Soggetto
TOTALE FATTURA		€ 170,00	

Marca da bollo € 2,00 assolta sull'originale ai sensi del DPR 642/1972 (importo > € 77,47)

Operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, DPR 633/72.
Contribuente in regime forfettario ex L. 190/2014: non assoggettato a IVA
e non soggetto a ritenuta d'acconto (art. 1, c. 67, L. 190/2014).

Note didattiche



Numerazione

Progressiva per anno solare (es. 001/2026). Obbligatoria.



Regime forfettario

Indicare sempre che si è in regime forfettario ex L. 190/2014, art. 1 cc. 54-89.



IVA esente

Per prestazioni sanitarie citare art. 10 n. 18 DPR 633/72.



Ritenuta d'acconto

I forfettari NON subiscono ritenuta: indicarlo esplicitamente per evitare trattenute errate.



Marca da bollo

€ 2,00 se il totale supera € 77,47. Va applicata sull'originale consegnato al paziente.



Fattura cartacea

Vietata l'e-fattura per prestazioni sanitarie a privati (D.Lgs. 127/2015).



Tessera Sanitaria

Ricordarsi di comunicare i dati al STS entro il 28/02 anno successivo.

Fatturazione Elettronica – Principio generale

In vigore per tutti i soggetti P.IVA dal 01/01/2019

Dal 01/01/2019 tutti i soggetti dotati di P.IVA devono emettere fattura elettronica verso i propri clienti. La fattura elettronica è redatta con un software, inviata all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema d'Interscambio (SDI), che la recapita al destinatario finale. Non si invia più direttamente al cliente/paziente.

⚠ PER I MEDICI: la norma generale prevede IMPORTANTI ESONERI ED ESCLUSIONI

Pazienti Privati (prestazioni sanitarie)

FATTURA CARTACEA

- Divieto assoluto di e-fattura per prestazioni sanitarie a persone fisiche (D.Lgs. 127/2015 e proroghe)
- Le fatture devono essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria (STS)
- Bollo da € 2,00 applicato manualmente per importi > € 77,47
- Esenzione IVA art. 10, n. 18, DPR 633/72 – indicare riferimento normativo

Soggetti con P.IVA (ospedali, cliniche, ONLUS, colleghi)

FATTURA ELETTRONICA SDI

- Obbligo e-fattura tramite Sistema d'Interscambio
- Invio tramite software dedicato o portale gratuito AE
- Codice destinatario o indirizzo PEC del ricevente
- Bollo telematico se importo > € 77,47 (applicato ogni 2.500 fatture trimestrali)

Forfettari (tutte le operazioni non sanitarie)

E-FATTURA DAL 01/01/2024

- Obbligo e-fattura in vigore dal 01/01/2024 per tutti i forfettari senza eccezioni
- Per le prestazioni sanitarie a privati: divieto e-fattura comunque in vigore
- Ricezione fatture fornitori: sempre in formato elettronico
- Conservazione digitale obbligatoria per 10 anni

Tessera Sanitaria e IVA esente

Adempimenti specifici della professione medica

Comunicazione Tessera Sanitaria (STS)

Medici, farmacie, fisioterapisti, nutrizionisti e altri professionisti sanitari devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati di spesa (fatture, ricevute) rilevanti ai fini della detrazione del 19% da parte del paziente. NOVITÀ 2026: il sistema diventa annuale con scadenza unica.

Fino al 31/12/2025

Sistema semestrale: I sem. → entro 30 settembre · II sem. → entro 31 gennaio anno succ.

Dal 01/01/2026

Sistema ANNUALE: tutti i dati dell'anno → entro il 28 febbraio dell'anno successivo

IVA esente – Art. 10, n. 18, DPR 633/72

Sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di DIAGNOSI, CURA e RIABILITAZIONE rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza (art. 99 T.U. Leggi Sanitarie). Non tutte le prestazioni del medico sono esenti: solo quelle di carattere sanitario rese alla persona.

Visita medica / diagnosi / cura paziente	ESENTE	Cartacea se privato, SDI se P.IVA	€ 2,00 se > € 77,47
Perizia medico-legale / consulenza medicina lavoro	22% IVA	SDI obbligatoria	Non dovuto
Docenza, convegni, attività formazione	22% IVA	SDI obbligatoria	Non dovuto

05 Imposte e Contributi


IRPEF · IRAP · ENPAM · Scadenze 2026

IRPEF e IRAP – Il lavoratore autonomo

Autoliquidazione delle imposte al termine dell'anno

Al termine di ogni periodo di imposta il professionista è tenuto a determinare e versare le imposte dovute: IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

IRPEF – Scaglioni 2026 (per redditi in regime ordinario o semplificato)



IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Aliquota ordinaria 3,9% (variabile per regione). L'IRAP per i professionisti senza autonoma organizzazione è stata abolita; è dovuta da Studi Associati e società.

Contributi previdenziali – ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri

Ogni medico iscritto all'Ordine è obbligatoriamente iscritto all'ENPAM. I contributi ENPAM si dividono in due quote:

Quota A – Fondo Generale


- Contributo fisso annuale indipendente dal reddito
- Importo determinato annualmente da ENPAM
- Dovuta da tutti i medici iscritti all'Ordine anche senza reddito
- Scadenza: in due rate (30 giugno e 31 ottobre)

Quota B – Contributo Variabile

- Calcolata sul reddito professionale netto dell'anno precedente
- Aliquota variabile in base agli scaglioni di reddito ENPAM
- Dichiarazione e versamento in sede di dichiarazione dei redditi
- Deducibile dal reddito imponibile IRPEF/forfettario

Altri contributi ENPAM

- Contributo di maternità: quota annuale per tutte le iscritte
- Contributi specialistici: per medici convenzionati SSN (Quota B specialistica)
- Contributo volontario: per incrementare la posizione pensionistica
- Riscatto laurea e servizio militare: opzione disponibile

 I contributi ENPAM sono integralmente deducibili dal reddito lordo nel regime forfettario (in deduzione diretta prima del calcolo dell'imposta sostitutiva) e dal reddito netto nei regimi ordinario e semplificato (in dichiarazione, quadro RP).

Modalità di versamento e scadenze 2026

Saldo, acconti e rate

Ogni anno si versa: il SALDO delle imposte relative all'anno precedente e l'ACCONTO sulle imposte dell'anno in corso. L'acconto è pari al 100% del debito d'imposta risultante dalla dichiarazione precedente ed è versato in due rate da 50% ciascuna.

FEB
16/02

4ª rata INPS artigiani/commercianti

Saldo contributi fissi anno precedente

AGO
20/08

2ª rata INPS artigiani/commercianti

1° acconto contributi fissi anno in corso

FEB
28/02

Tessera Sanitaria (dal 2026)

Invio annuale dati dell'anno precedente (novità 2026)

NOV
17/11

2° acconto IRPEF/Imp. sostitutiva + 3ª rata INPS

50% imposta + contributi INPS · ENPAM quota B II acconto

GIU/LUG
30/06

Saldo IRPEF/Imp. sostitutiva 2025 + 1° acconto 2026

ENPAM quota variabile · INPS contributo a % · addizionali

DIC
31/12

Chiusura esercizio – verifica soglie

Verifica ricavi rispetto a € 85.000 e € 100.000 forfettario

Riepilogo adempimenti per regime

Cosa fare in base al regime fiscale scelto

Adempimento	Ordinario	Semplificato	Forfettario
Fattura elettronica (P.IVA)	✓ SDI	✓ SDI	✓ SDI (dal 2024)
Fattura a pazienti privati	Cartacea	Cartacea	Cartacea
Comunicazione Tessera Sanitaria	✓ Sì	✓ Sì	✓ Sì
Dichiarazione e liquidazione IVA	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
Scritture contabili	Complete	Registro inc./pag.	Esonerato
ISA (indici sintetici affidabilità)	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
Ritenuta d'acconto su parcelle	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
IRPEF progressiva	✓ Sì	✓ Sì	✗ No
Imposta sostitutiva 5%/15%	✗ No	✗ No	✓ Sì
Detrazioni/recupero oneri	✓ Sì	✓ Sì	✗ No



Grazie per l'attenzione

Per domande e approfondimenti:

Luigi Porta – luigi.porta@cpastudio.it

Alberto Angelino – alberto.angelino@cpastudio.it

www.cpastudio.it

Studio Associato Carzaniga – Angelino – Stucchi

Via Dante 11/15 · 20866 Carnate (MB) · tel. 039 670274 · fax 039 674494

Le informazioni sono aggiornate a maggio 2026. Per aggiornamenti normativi successivi contattare lo Studio.